



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 274 del 27/12/2023

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: **DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE.**

RICHIAMATI:

L'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

Il DM del 16.08.2016 recante modifiche in materia di leggi di pubblica sicurezza;

La nota ANCI del 28.11.2014 indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni italiani, nella quale si sottolinea "l'opportunità di prevedere divieti o limitazioni all'impiego di artifici da divertimento";

Il D.lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;

La Circolare del 11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.; la legge del 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.I. 23 maggio 2008 n. 92 e ss.mm.ii.;

Gli artt. 7 bis e 54 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

La Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE l'Amministrazione comunale ritenendo insufficiente il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende sollecitare il senso di responsabilità individuale e la sensibilità della comunità amministrata mediante la promozione di attività di prevenzione, al fine di fare acquisire consapevolezza del pregiudizio che taluni comportamenti possono procurare alle persone, agli animali e alle cose;

CONSIDERATO CHE è consuetudine nel periodo delle festività di Capodanno, ed in particolare la notte del 31 dicembre, festeggiare con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere; **CHE** l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere può provocare danni, anche gravi, alle persone e agli animali d'affezione e ingenti danni alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con sostanze esplosive;

CHE l'utilizzo di petardi, anche di libera vendita è spesso causa di pericolo, trattandosi di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici a chiunque ne venga in contatto tale da provocare infortuni anche di grave entità a chi ne fa utilizzo;

CHE esiste altresì, un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi comunque di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse eventualmente colpito;

CHE le predette esplosioni possono provocare notevole stress agli anziani, ai bambini e ai soggetti cardiopatici;

TENUTO CONTO

CHE anche molti animali possono soffrire lo smodato utilizzo dei suddetti artifici pirotecnici;

CHE, seppur in misura inferiore, il pericolo in argomento può sussistere anche a causa di quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

DATO ATTO CHE l'uso incontrollato di fuochi d'artificio, scoppio di mortaretti, sparo di petardi, lancio di razzi e altri prodotti simili da parte di persone che non rispettano le minime precauzioni di utilizzo è causa sempre di disagi, proteste e lamentele di molti cittadini rivolte all'Amministrazione comunale, anche con richieste di appositi atti interdittivi;

RITENUTO necessario provvedere in merito al fine di garantire la sicurezza e migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

RAVVISATA dunque, la necessità di dovere rinnovare quanto disposto con idoneo Provvedimento n. 427 del 15.12.2016 a tutela della pubblica e privata incolumità emanare una nuova Ordinanza di divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale nel periodo delle "festività natalizie", ovvero, dal 20 dicembre al 10 gennaio di ogni anno;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. È vietato fare esplodere botti e/o petardi e/o mortaretti di qualsiasi tipologia in luoghi coperti o all'aperto, sia pubblici che privati, all'interno e in prossimità di condomini, scuole, ospedali, case di cura, comunità di recupero varie, uffici pubblici e ricoveri di animali nonché in tutte le vie, piazze e aree pubbliche fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa in atto vigente che regola la materia de quo.

2. Non è consentito raccogliere eventuali artifici rimasti inesplosi a seguito dell'eventuale inosservanza di quanto vietato al precedente punto, e comunque affidare ai minorenni prodotti che - anche se non siano loro espressamente vietati - richiedano una certa perizia nel loro impiego comportando situazioni di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

3. La violazione di quanto contenuto nella presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D.lgs. 267/00 per un importo compreso da € 25 a € 500, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta Legge. Sono fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge.

Il presente Provvedimento ha effetto e validità dal 20 dicembre al 10 gennaio di ogni anno.

DISPONE

- la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina <http://www.comune.messina.it/> e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali attraverso l'Ufficio Stampa;
- la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando dei Vigili del Fuoco, al Comando della Capitaneria di Porto, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale;
- che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco, Direttore Generale il dott. Salvo Puccio

L'istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it - gabinettosindaco@pec.comune.messina.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Servizio, competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa